

## Art. 4 del Regolamento (UE) 2019/2088

### Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto

Ingenii SGR S.p.A. (di seguito “**Ingenii**”), nella sua qualità di partecipante al mercato finanziario ai sensi dell’art. 2, n. 1 del Regolamento (UE) 2088/2019 (“**Regolamento SFDR**”), è sottoposta alle disposizioni del Regolamento SFDR in materia di trasparenza sui fattori di sostenibilità nel settore finanziario.

Per fattori di sostenibilità si intendono le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva (art. 2, n. 24 del Regolamento SFDR).

La Società, in ottemperanza all’art. 4 del Regolamento SFDR, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, al momento non prende in considerazione i principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

La SGR, infatti, pur svolgendo valutazioni autonome in merito ai potenziali impatti delle proprie decisioni di investimento, considerata la mancanza di dati strutturati precisi e circostanziati, ha optato, per il momento, per mantenere una dichiarazione “*explain*” ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera b) del Regolamento SFDR.

Tenendo conto dell’evoluzione delle attività di elaborazione e analisi dei dati e delle disposizioni tecnico-attuative della normativa di riferimento, la SGR ha avviato specifiche attività volte a evidenziare i principali effetti negativi derivanti dalle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Inoltre, Ingenii, pur avendo espressamente dichiarato di non considerare nelle proprie decisioni di investimento, consistenti nell’erogazione di finanziamenti, gli effetti negativi che le stesse possono avere sui fattori di sostenibilità, intende ugualmente basare tali decisioni, in un’ottica di maggiore responsabilità verso gli stakeholder, sui seguenti principi.

In primo luogo, gli investimenti non possono avere ad oggetto finanziamenti concessi alle imprese di cui all’art. 12, paragrafo 1, lettere da (a) a (g) del Regolamento Delegato UE 1818/2020, nonché altre tipologie di imprese operanti in settori merceologici che possono avere un impatto importante sui fattori di sostenibilità, come ad esempio:

- esclusione di settori controversi; in particolare, Ingenii esclude dalle operazioni di finanziamento le imprese operanti in settori legati allo sviluppo di business giudicati poco etici come quelli del gioco d’azzardo, compro-oro, tabacco e armi.
- esclusione di business in contrasto con normative nazionali ed internazionali (norm-based screening). Ingenii non prende in considerazione l’erogazione di finanziamenti ad aziende che:
  - non garantiscono il rispetto dei principi contenuti nella Convenzione ILO (International Labour Organization) in materia di tutela del lavoro minorile;
  - non garantiscono il pieno rispetto dei diritti umani sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
  - sono state condannate per gravi violazioni alla normativa antiterrorismo, antiriciclaggio o anticorruzione;
  - sono coinvolte in attività o investimenti che violino sanzioni internazionali, cioè misure restrittive di carattere economico, finanziario o commerciale e/o embargo emessi da istituzioni UE in ottemperanza all’art.215 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea.

In secondo luogo, la SGR, a seguito dello screening negativo, integra la gestione dei rischi di sostenibilità nel processo di investimento attraverso l’attribuzione, a ciascuna impresa target, di uno score ESG, fornito da CRIF S.p.A., che misura gli impatti in termini di sostenibilità di ogni operazione misurando l’esposizione ai rischi ambientali, sociali e di governance di ogni prenditore di fondi. A presidio della gestione di tali rischi, la



SGR privilegia le imprese caratterizzate da score di rischio inferiori (1-3) ed escludendo le imprese nella classe a rischio massimo (5) nel rispetto di un limite di sostenibilità a livello di portafoglio. La riduzione dei potenziali rischi di sostenibilità è altresì perseguita integrando i criteri ambientali, sociali e di governance (E/S/G) nel processo di valutazione, privilegiando – in ogni singolo macro ambito con specifici limiti di investimento – le classi di rischio inferiori (1-3) ed escludendo conseguentemente le imprese che presentano un profilo di rischio socio-ambientale rilevante. La coerenza del portafoglio rispetto alle preferenze di sostenibilità definite per il Fondo consente di limitare nel tempo gli impatti negativi sul rendimento del Fondo stesso al verificarsi del deterioramento del credito o di eventuali eventi di default connessi al rischio di sostenibilità.

Ulteriormente, la SGR governa un sistema di misurazione e monitoraggio nel tempo del rischio di sostenibilità cui è esposto il portafoglio d'investimento. Il presidio del rischio di sostenibilità nel tempo prevede di attivare prontamente eventuali azioni di engagement e apportare misure correttive alle condizioni economiche del finanziamento nei confronti di imprese finanziate che evidenziano un peggioramento dell'esposizione al rischio di sostenibilità attraverso un passaggio da classi di rischio inferiori verso classi di rischio elevate.

Le attività di monitoraggio riguardano in particolare il "rischio di transizione", ovvero i rischi normativi, tecnologici e reputazionali relazionati al processo di aggiustamento verso un sistema economico maggiormente decarbonizzato. Al riguardo, la SGR integra lo score di transizione ESG, fornito da CRIF S.p.A., che permette di valutare l'impatto atteso in termini economico-finanziari della transizione verso un'economia low-carbon, con particolare riferimento agli impatti su fatturato ed investimenti attesi.